

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2634

I TRANCHE DI CHIARIMENTI

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

1. Domanda

Un Consorzio tra cooperative di cui all'art, 65, comma 2, lettera b) del codice (OE concorrente), intende partecipare alla procedura indicando quale consorziato esecutore un consorzio tra Artigiani di cui all'art. 65, comma 2, lett.c) del Codice. Quest'ultimo intende eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati e non in proprio.

Premesso che con riferimento ai criteri quantitativi di cui ai punti 9a) e 9c), il Capitolato d'oneri stabilisce quanto segue:

L'attribuzione del punteggio relativamente ai criteri 9.a e 9.c avverrà - in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2: di cui alla tabella lett.re b), c) e d) del Codice, nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra quelli oggetto dell'appalto.

Si chiede di voler confermare che i punteggi quantitativi di cui ai punti 9a) e 9c), nel caso sopra descritto, possano essere attribuiti all'OE nei seguenti casi:

- 1. Grazie al possesso delle ridette certificazioni in capo all'OE concorrente, ossia in capo al solo Consorzio di cooperative;
- 2. Grazie al possesso delle certificazioni da parte delle sole imprese esecutrici, le quali eseguiranno materialmente le prestazioni che, quindi, nel rispetto di quanto indicato nella di gara, le suddette certificazioni non dovranno essere possedute anche dal Consorzio tra artigiani, che seppur indicato dal Consorzio di cooperative quale consorziato esecutore, eseguirà la prestazione per mezzo delle sue consorziate esecutrici e dovranno, dunque, essere quest'ultime in possesso delle certificazioni richieste.

RISPOSTA

Tra le ipotesi prospettate nel chiarimento si conferma quella di cui al punto 2 e non anche quella illustrata al precedente punto 1.

2. Domanda

Si chiede conferma che a pag. 67 del capitolato d'oneri, al punto 8.d della Tabella n.5, la dicitura "Resta fermo il rispetto del requisito minimo di percentuale annua di sostituzione pali dello 1% indicata al par. 6.5.2 del capitolato tecnico." sia oggetto di refuso.



RISPOSTA

Si conferma che trattasi di un refuso in quanto il testo del criterio contiene il riferimento ad una attività del tutto inconferente con il criterio di cui al punto 8.d della Tabella 5 del Capitolato d'Oneri.

3. Domanda

Nel caso di partecipazione da parte di un singolo fornitore (o raggruppamento di imprese) a tutti i lotti, ci sono dei limiti al numero di lotti aggiudicabili al singolo fornitore?

RISPOSTA

No, non sono previsti vincoli di aggiudicazione.

4. Domanda

Quali sono i criteri di aggiudicazione nel caso in cui i punti luce di un singolo comune (verosimilmente di una grande città) eccedano le quote aggiudicabili ad un singolo fornitore?

RISPOSTA

Come precisato all'art. 25 del Capitolato d'oneri, "...nel caso in cui il valore di un Ordine - indicato nel Piano Tecnico Economico (cfr. par. 4.4.3 del Capitolato Tecnico) - non trovi capienza nella quota del primo aggiudicatario (anche aumentata fino alla soglia del 25% così come previsto nel paragrafo 3.4), l'Amministrazione potrà affidare l'Ordine in favore del secondo aggiudicatario. Il primo aggiudicatario potrà ricevere comunque ordini sino all'esaurimento della propria quota".

5. Domanda

In riferimento al caricamento dell'offerta tecnica, si chiede conferma che il form previsto da Consip al punto "Criterio economico 1.a - Coefficiente di condivisione del sovrarisparmio energetico - <u>Valori compresi tra: 0 ...</u> 100 (primo estremo incluso) ... (secondo estremo incluso):" sia oggetto di refuso e che i valori da inserire debbano essere compresi tra 0 e 50, secondo quanto indicato al punto 17.3 - tabella 6 – criterio di valutazione 1.a del Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA

Non si conferma. Per tutti i valori di α uguali o maggiori del 50,00%, il punteggio attribuito al criterio economico 1.a sarà determinato applicando α = 50,00%, mentre il valore percentuale offerto sarà utilizzato ai fini della determinazione del Coefficiente di Condivisione previsto contrattualmente al paragrafo 9.1.1.1.3 del Capitolato Tecnico.

6. Domanda

Con particolare riferimento all'art. 6.2 "Requisito di Capacità Economica e Finanziaria" lettera a) del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che il fatturato globale non inferiore al 10% dell'importo massimo stimato del singolo lotto debba essere maturato per ciascuno dei tre migliori anni degli ultimi cinque.

RISPOSTA



Non si conferma. Si rappresenta che il fatturato globale non inferiore al 10% dell'importo massimo stimato del singolo lotto deve essere maturato complessivamente nei "*migliori tre anni degli ultimi cinque*" solari e precedenti alla data di pubblicazione del Bando.

7. Domanda

Con particolare riferimento all'art. 6.1 comma 2 "Requisiti di idoneità per la progettazione" del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a più lotti il progettista illuminotecnico debba aver svolto "negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica" per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello di più alto valore tra quello dei lotti per cui l'operatore economico presenta offerta, con riferimento a quanto indicato nella tabella 3 di pagina 15 colonna lettera B del Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA

Si conferma, anche in relazione al requisito del progettista illuminotecnico, in analogia con quanto previsto al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri, che il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa.

8. Domanda

Con particolare riferimento al sub-criterio 10.c riportato nella schermata di caricamento dell'offerta a portale, si chiede di confermare che la dichiarazione da rilasciare mediante il menù a tendina sia relativa all'impegno al recupero dei rifiuti, così come riportato all'art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Capitolato d'Oneri, e non al possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 richiamata nel portale per il sub-criterio 10.c.

RISPOSTA

Si conferma e si evidenzia che il disallineamento è stato già corretto a Sistema.

9. Domanda

Con particolare riferimento all'art. 15.1 "Documentazione a comprova dei criteri tecnici tabellari" del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che tutti i riferimenti al sub-criterio 7.d siano da intendere riferiti al sub-criterio 7.e "Caratteristiche tecniche e qualitative delle lampade led".

RISPOSTA

Si conferma in quanto il criterio 7.d non deve comprovarsi documentalmente trattandosi di un criterio tecnico quantitativo.



10. Domanda

Si chiede conferma che a pag. 64 del capitolato d'oneri, al punto 7. a della Tabella n.5, il riferimento "....per la categoria tecnologica "diversa da LED", così come definite al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico." sia oggetto di refuso e debba essere indicato come riferimento corretto il paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.

RISPOSTA

Si conferma. Inoltre, sempre al punto 7.a della Tabella n.5, il riferimento successivo al "paragrafo 6.3.2" è da intendersi relativo al "paragrafo 6.3.1".

11. Domanda

Si chiede conferma che a pag. 88 del capitolato tecnico, al punto 6.4 il riferimento al "L'obiettivo 7.c dichiarato in offerta tecnica e relativo alla percentuale minima di copertura a LED dei non LED dovrà avvenire entro i primi 24 mesi..." sia oggetto di refuso e debba essere indicato come riferimento corretto l'obiettivo 7.d dell'offerta tecnica.

RISPOSTA

Si conferma che il riferimento corretto è all'obiettivo di cui al criterio 7.d in luogo di quello di cui al criterio 7.c.

12. Domanda

Si richiede con la presente se la comprova dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale, quali ad esempio bilanci - contratti - fatture quietanzate, debbano essere caricati a portale in fase di gara oppure debbano essere forniti successivamente all'aggiudicazione.

RISPOSTA

Ai fini della comprova, i requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale sono acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. L'operatore economico è tenuto, pertanto, ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere, tramite il Sistema, al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE.

13. Domanda

Si chiede conferma che al punto "9.2.1 Valore della componente energetica "EB" del Servizio Semaforico" del capitolato tecnico la formula riportata PUA = $0.33 \times PUF1 + 0.24 \times PUF2 + 0.43 \times PUF3$ sia oggetto di refuso e non debba essere presa in considerazione.

RISPOSTA

Con riferimento alle formule indicate al paragrafo 9.2.1 del Capitolato Tecnico, si specifica che il PU_B (Prezzo Unitario del singolo kWh necessario a calcolare il valore della componente energetica " E_B ") va determinato esclusivamente attraverso la seguente formula: $PU_B = 0.33 \times PU_{F1} + 0.24 \times PU_{F2} + 0.43 \times PU_{F3}$. Si specifica che le formule riportate al summenzionato paragrafo del Capitolato Tecnico devono intendersi quali refusi.



14. Domanda

Si chiede conferma che con riguardo al requisito di idoneità Professionale previsto al paragrafo 6.1 del Capitolato d'Oneri che prevede che: "Costituiscono requisiti di idoneità: 1. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili", tale requisito sia considerato posseduto e comprovato, così come richiesto dalla lex specialis, con l'iscrizione al Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese oppure presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e che non occorra il possesso di tutti i codici Ateco né dei codici cpv che, a titolo esemplificativo, vengono riportatati nella Tabella n. 1 riportata all'interno del paragrafo 3 del Capitolo d'Oneri.

RISPOSTA

Posto che la domanda risulta poco chiara, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 6.1 punto 1 del Capitolato d'Oneri secondo cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali deve avere ad oggetto attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

15. Domanda

In riferimento alla procedura in oggetto e con particolare riguardo al FVOE, si chiede conferma che la comprova dei requisiti avvenga a seguito di formale richiesta (tramite pec e/o tramite piattaforma) da parte della Stazione Appaltante ed in relazione al solo soggetto aggiudicatario.

RISPOSTA

Non si conferma.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Si veda, inoltre, la risposta alla domanda n. 12.

16. Domanda

Considerato che i prezzi a base d'asta per la determinazione della componente energetica M3 sono calcolati tenendo conto delle potenze, si chiede di precisare quali prezzi debbano essere adottati nel caso di arredo urbano, come ad esempio le lanterne, i cui costi risultano significativamente superiori rispetto a quelli degli impianti stradali.

RISPOSTA

Con riferimento ai prezzi unitari a base d'asta utilizzati per la determinazione della componente energetica M3, si specifica che gli stessi sono relativi a tutti gli impieghi dei corpi illuminanti (quindi sia impianti stradali



sia lanterne per arredo urbano) e che, pertanto, è prevista unicamente una differenziazione in funzione della classe di potenza e non anche dell'impiego del corpo illuminante.

17. Domanda

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta economica di cui all'art. 17.3 del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che il ribasso percentuale applicato ai corrispettivi della manodopera sia da intendersi riferito alla sola quota di spese generali ed utili di impresa.

RISPOSTA

Si rinvia al paragrafo 9.7 del Capitolato Tecnico.

18. Domanda

Relativamente a quanto previsto dall'art. 9.B.1 del Capitolato d'Oneri, nella parte in cui prevede che "Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali", si chiede conferma che, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, tale obbligo sia previsto esclusivamente in capo agli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 del medesimo articolo, che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

RISPOSTA

Si, conferma. In applicazione dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, tale obbligo è previsto per i soli Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, diversi da quelli indicati nel comma 1 del medesimo articolo.

19. Domanda

Con riferimento all'art. 6.3.a) del Capitolato d'Oneri, considerato l'oggetto dell'Accordo Quadro di cui all'art. 3, si chiede conferma che il requisito relativo all'esecuzione "negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della procedura di gara, anche a favore di soggetti privati, contratti per servizi di gestione e/o conduzione e/o manutenzione e/o realizzazione di interventi di efficienza energetica su impianti di illuminazione pubblica e/o impianti semaforici, aventi complessivamente ad oggetto un numero di punti luce/semafori maggiore o uguale al numero di seguito indicato per ciascun lotto" possa essere dimostrato attraverso contratti aventi ad oggetto i servizi di gestione e/o conduzione e/o manutenzione comprensivi anche della fornitura di energia elettrica.

RISPOSTA



Si conferma.

20. Domanda

Si chiede conferma che il requisito di cui all'art. 6.2 b) del Capitolato d'Oneri che richiede di "aver maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara un fatturato globale (IVA esclusa) per servizi di ingegneria e di architettura non inferiore al 0,66% dell'importo massimo stimato annualizzato del singolo lotto" possa essere dimostrato, per gli operatori economici in possesso di SOA per costruzione e progettazione, con la presentazione di certificati di esecuzione delle prestazioni di servizi di progettazione rilasciati dal Committente contenente l'indicazione dei fatturato per servizi di ingegneria e architettura.

RISPOSTA

Si conferma.

21. Domanda

Relativamente all'art. 6.2.b) del Capitolato d'Oneri si evidenzia che i chiede di fornire una specifica del metodo di calcolo adottato per determinare il fatturato globale (IVA esclusa) relativo ai servizi di ingegneria ed architettura, il quale non deve risultare inferiore al 0,66% dell'importo massimo stimato annualizzato del singolo lotto (riferito alla Tabella 3, colonna C).

RISPOSTA

Il fatturato globale relativo ai servizi di ingegneria ed architettura è stato stimato in funzione dell'incidenza percentuale delle attività di progettazione di cui al paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico (e della corrispondente valorizzazione economica) rispetto all'importo massimo stimato annualizzato del singolo lotto, che comprende al suo interno tutte le attività oggetto dell'appalto (rif. paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico), ivi incluse quelle di progettazione.

22. Domanda

Relativamente all'art. 9.b.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che, qualora l'operatore economico sia già in possesso della quota riservata all'occupazione di personale svantaggiato pari a quella necessaria per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Accordo Quadro, lo stesso possa essere esonerato dall'obbligo di procedere all'assunzione di ulteriori risorse umane.

RISPOSTA

Non si conferma. L'operatore Economico è tenuto al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 9. b. 2 del Capitolato d'oneri qualora sia necessario ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali procedere con nuove assunzioni nella fase successiva all'aggiudicazione.

23. Domanda



Relativamente all'art. 9.c) 3 del Capitolato d'Oneri si chiede conferma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 11 del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, l'operatore economico in possesso di regolare attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III, infatti, è esentato dall'obbligo di ottenere la patente a crediti, come previsto dall'art. 27 del TU e successive modificazioni e integrazioni.

RISPOSTA

Si conferma, in applicazione del comma 15 dell'art. 27 del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e sss.mm.ii.

24. Domanda

Relativamente all'art. 15.1 b) del Capitolato d'Oneri si chiede conferma che trattasi di refuso l'indicazione del sub-criterio n. 7.d) e che invece sia corretto fare riferimento ai sub-criteri n. 7.c) e 7.e).

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta al quesito n. 9. Con riferimento al criterio 7.c), non trattandosi di criterio tecnico tabellare, si specifica che lo stesso non sarà oggetto di comprova ai sensi del paragrafo 15.1 b) del Capitolato d'Oneri.

25. Domanda

Con riferimento alla Polizza Assicurativa di cui all'art. 23.2 del Capitolato d'Oneri, come previsto per le garanzie in favore delle singole Amministrazioni a garanzia della regolare esecuzione del contratto, si richiede che la suddetta polizza assicurativa possa essere stipulata solo a seguito della ricezione del primo Ordinativo Principale di Fornitura da parte di ciascun aggiudicatario, in considerazione dell'oggetto dell'Assicurazione.

RISPOSTA

Come disciplinato dal paragrafo 23.1 del Capitolato d'oneri la copertura assicurativa deve essere prodotta entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice.

26. Domanda

Relativamente alla dichiarazione del possesso delle certificazioni UNI CEI 11352:2014, UNI PDR 125:2022, UNI CEI EN ISO 50001:2018, da effettuarsi nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a sistema, si chiede cortese conferma:

- 1. che le certificazioni siano avvalibili;
- 2. che, nel caso di operatore internazionale, possano essere prodotte certificazione equipollenti.

RISPOSTA

Con riguardo al punto n. 1 si conferma che le certificazioni richiamate possono formare oggetto di avvalimento premiale e che, come previsto dal Capitolato d'Oneri con specifico riferimento alla certificazione UNI PDR 125:2022, il paragrafo 7 del Capitolato d'Oneri precisa che "Ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che



l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata".

Con riferimento al punto 2 si conferma la possibilità di produrre certificazioni equipollenti.

27. Domanda

Relativamente al requisito di cui al paragrafo 6.2 lettera a) del capitolato d'Oneri "aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di pubblicazione della presente procedura di gara un fatturato globale (IVA esclusa) non inferiore al 10% dell'importo massimo stimato del singolo lotto" si chiede cortese conferma che le società il cui esercizio fiscale non coincida con l'anno solare possano far riferimento ai migliori tre esercizi fiscale degli ultimi cinque precedenti alla pubblicazione del bando.

RISPOSTA

Non si conferma. Si precisa che, con riferimento al requisito di capacità economica – finanziaria di cui paragrafo 6.2 lett. a) del Capitolato d'Oneri, il concorrente dovrà considerare quale periodo utile ai fini del calcolo del fatturato richiesto l'anno solare e non l'anno fiscale.

28. Domanda

In relazione al punto 6.5 del Capitolato d'Oneri si chiede conferma che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento di imprese, una impresa componente dell'rti che sia priva di requisiti di idoneità professionale (art. 6.1), di capacità economica finanziaria (art. 6.2) e dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale (art. 6.3), associata con altra impresa in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione, possa partecipare. In caso positivo si chiede se l'impresa priva dei suddetti requisiti possa anche rivestire il ruolo di mandataria dell'ATI, eseguendo l'attività di acquisto/vendita di energia?

RISPOSTA

Premesso che la domanda non è chiara, si precisa che ai sensi del paragrafo 6.1. del Capitolato d'Oneri costituiscono requisiti di idoneità professionale l'Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (punto 1) nonché i requisiti di idoneità per la progettazione (punto 2).

In conformità a quanto previsto al paragrafo 6.5 del Capitolato d'Oneri ciascuna impresa facente parte del RTI potrà assumere il ruolo di mandataria o di mandante purché possieda, oltre i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, almeno l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al richiamato 6.1. punto 1.

Resta fermo il possesso da parte del RTI nel suo complesso di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis* per la partecipazione alla presente procedura di gara.

29. Domanda

Si chiede conferma che un oe interessato a partecipare a più lotti possa assumere forme diverse di partecipazione nei singoli lotti (es lotto 1 partecipa in forma singola; lotto 2 partecipa in forma rti come mandante; lotto 3 partecipa in forma rti come mandatario).



RISPOSTA

Si conferma come previsto al par. 6.4 del Capitolato d'Oneri.

30. Domanda

Con riferimento ai servizi di progettazione, si chiede se l'operatore economico privo dei requisiti di capacità previsti possa <u>indicare</u> uno o più progettisti in possesso di tali requisiti senza ricorrere alla partecipazione in forma aggregata o in raggruppamento o all'avvalimento.

RISPOSTA

Non si conferma. Con riferimento ai servizi di progettazione il concorrente per partecipare non potrà semplicemente "<u>indicare"</u> uno o più progettisti, ma dovrà ricorrere ad una delle modalità indicate al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri.

31. Domanda

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria inerenti il servizio di progettazione al 6.2 punto b) è richiesto "Per i servizi di progettazione, in conformità all'art. 40 comma 1 − bis dell'Allegato II.12, introdotto dal D. Lgs. 209/2024 di essere in possesso di una copertura assicurativa con massimale pari al 10% della quota lavori stimata per singolo lotto", si chiede di chiarire se in caso di partecipazione di O.E. che ai fini del servizio di progettazione intenda utilizzare il proprio staff interno, il requisito di cui sopra possa essere soddisfatto tramite il possesso di polizza RCT Professionale avente un massimale per sinistro di importo pari o superiore a quello previsto per la quota lavori stimata del singolo lotto. (es. lotto 1 € 271.966).

RISPOSTA

Si conferma.

32. Domanda

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria inerenti il servizio di progettazione al 6.2 punto b) è richiesto "Per i servizi di progettazione, in conformità all'art. 40 comma 1 – bis dell'Allegato II.12, introdotto dal D. Lgs. 209/2024 di essere in possesso di una copertura assicurativa con massimale pari al 10% della quota lavori stimata per singolo lotto", si chiede di chiarire se, nel caso la natura della polizza sia quella di una RCT professionale, sia consentito produrre a comprova una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni, sottoscritta digitalmente, attestante l'esistenza e la vigenza della stessa con evidenza della copertura del massimale richiesto come peraltro precisato all'Art 23.2 POLIZZA ASSICURATIVA del Capitolato d'oneri (per le garanzie individuate da allegato13). Si precisa infatti che il contenuto di un contratto assicurativo rappresenta un elemento di natura negoziale e strettamente riservato tra ciascun operatore economico e il mercato assicurativo, la cui divulgazione è lesiva di accordi di riservatezza perfezionati.

RISPOSTA

Si precisa che in fase di partecipazione è sufficiente dichiarare di possedere la richiamata polizza assicurativa, mentre in fase di comprova dei requisiti, ai sensi del par. 6.2 lett. b) del Capitolato d'Oneri, il



concorrente dovrà fornire copia conforme all'originale della stessa eventualmente oscurando le sole parti coperte da riservatezza, purché non rilevanti ai fine della dimostrazione del possesso del requisito.

33. Domanda

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria inerenti il servizio di progettazione al punto 6.2 b) "aver maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara un fatturato globale (IVA esclusa) per servizi di ingegneria e di architettura non inferiore al 0,66% dell'importo massimo stimato annualizzato del singolo lotto", si chiede di chiarire se gli importi da dimostrare siano riferiti ai lavori per i quali è stata svolta la progettazione e non al costo del servizio di progettazione. In caso affermativo, si chiede se il requisito può essere comprovato tramite le attestazioni rilasciate dai committenti.

RISPOSTA

Si specifica che gli importi utili per il possesso del requisito sono quelli relativi al solo costo delle attività di progettazione che potranno essere comprovati tramite le attestazioni rilasciate dai committenti a condizione che sia evincibile il costo specifico delle richiamate attività.

34. Domanda

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria inerenti il servizio di progettazione al punto 6.2 b) "aver maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara un fatturato globale (IVA esclusa) per servizi di ingegneria e di architettura non inferiore al 0,66% dell'importo massimo stimato annualizzato del singolo lotto", premesso che un operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione può eseguire la progettazione tramite l'utilizzo dello proprio staff interno anche nell'ambito di procedure quali Partenariati Pubblici Privati (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo) nei quali i costi di progettazione ricadono nel quadro economico (quindi non soggetti a specifica fatturazione), si chiede di confermare se l'importo di tali servizi possa essere comprovato attraverso le certificazioni rilasciate dai committenti.

RISPOSTA

Si conferma a condizione che nelle certificazioni rilasciate dai committenti sia evincibile il costo specifico delle attività di progettazione.

Ing. Simona Petetta (Responsabile Divisione Sourcing Energy e Building Management)
